

# STATUTO

*Il Comitato di Gestione della Cassa Edile propone alle Imprese associate il testo dello Statuto che disciplina i compiti e le finalità della Cassa Edile.*

# **TITOLO I**

## **Disposizioni generali**

### **Art. 1 - Compiti della Cassa e sua denominazione**

E' costituita la "Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Imperia" i cui compiti e le cui finalità sono fissati nel presente Statuto.

### **Art. 2 - Sede, funzioni e durata**

La Cassa ha sede in Sanremo ed è lo strumento per l'attuazione, per le materie indicate dal presente Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati fra l'ANCE, l'INTERSIND e le Federazioni nazionali dei lavoratori (FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) che costituiscono la Federazione Lavoratori delle Costruzioni, nonché fra la UNIONE DEGLI INDUSTRIALI della Provincia di Imperia, costituita con atto notarile del 25 agosto 1945, e la FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL della provincia di Imperia.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.

La durata della Cassa è indeterminata nel tempo e dipende dalle deliberazioni delle Organizzazioni di cui al primo comma del presente articolo.

### **Art. 3 - Scopi e compiti**

La Cassa ha i seguenti scopi e compiti:

a) provvedere alle prestazioni di previdenza e di assistenza stabilite dagli accordi stipulati dalle Associazioni nazionali di cui all'art. 2 e dagli accordi locali stipulati per le materie non disciplinate dai suddetti accordi nazionali - dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Imperia aderenti alle richiamate Associazioni nazionali.

Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente, nei

limiti della disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di gestione.

La Cassa da automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti;

- b)provvedere alla gestione dell'accantonamento per ferie e gratifica natalizia;
- c)provvedere ad ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni nazionali di cui all'art. 2 o congiuntamente affidato dalle Organizzazioni territoriali della provincia di Imperia ad esse aderenti.

#### **Art. 4 - Iscritti**

Sono iscritti alla Cassa, agli effetti delle disposizioni contenute nel precedente art. 3, tutti i lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro esercenti attività edili ed affini nella provincia di Imperia.

Tutti gli iscritti godranno dei benefici stabiliti dal Regolamento interno che verrà compilato dal Comitato di Gestione.

Per quanto riguarda le assistenze, le prestazioni e i fondi gestiti dalla Cassa, i lavoratori iscritti eleggono il proprio domicilio presso la sede della Cassa stessa.

#### **Art. 5 - Rapporto d'iscrizione**

Il rapporto d'iscrizione presso la Cassa ha inizio dal giorno in cui l'operaio è assunto alle dipendenze di un datore di lavoro, il quale, in applicazione di vigenti contratti collettivi di lavoro, è tenuto ad iscrivere i propri dipendenti alla Cassa.

Il rapporto cessa per le seguenti cause:

- a)morte dell'iscritto;
- b)cessazione dell'assistenza gestita dalla Cassa;
- c)passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente una attività diversa da quella indicata nell'articolo 4 e per trasferimento definitivo in altra provincia.

#### **Art. 6 - Contributi e versamenti**

Le contribuzioni e i versamenti alla Cassa sono stabiliti dai

contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 2 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Imperia ad esse aderenti.

Gli obblighi contributivi delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa sono inscindibili tra loro.

Essi sono validi per tutte le imprese che danno applicazione alle normative collettive richiamate dal precedente art. 2, indipendentemente dall'associazione ad Organizzazioni datoriali.

Il Comitato di Gestione della Cassa stabilisce le modalità per il versamento dei contributi.

La quota dei contributi a carico dei lavoratori deve essere loro trattenuta sulla retribuzione da parte del datore di lavoro.

Qualunque atto o patto contrario è nullo.

A carico dei datori di lavoro inadempienti alle norme predette potranno essere presi tutti quei provvedimenti che il Comitato di Gestione della Cassa riterrà del caso, oltre quelli previsti dalla legge nel caso di mancato versamento di quote contributive trattenute ai lavoratori.

Il Foro competente è quello di Sanremo.

## **TITOLO II**

### **Organi della Cassa Edile e loro compiti e funzionamento**

#### **Art. 7 - Organi della Cassa Edile**

Sono organi della Cassa Edile:

- il Comitato di Presidenza;
- il Comitato di Gestione;
- il Consiglio Generale;
- il Collegio Sindacale.

#### **Art. 8 - Comitato di Presidenza**

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.

Uno fra i membri nominati dall'Unione degli Industriali della provincia di Imperia assumerà le funzioni di Presidente, su designazione dell'Unione medesima.

Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori della provincia di Imperia, richiamate nel primo comma dell'art. 2 del presente Statuto, assumerà su designazione delle Organizzazioni stesse la funzione di Vice Presidente.

Spetta al Comitato di Presidenza di sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento di fondi della Cassa deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e Vice Presidente.

Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte ai terzi e in giudizio.

## **Art. 9 - Comitato di Gestione**

Il Comitato di Gestione è nominato in misura paritetica dall'Unione degli Industriali della provincia di Imperia e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori della provincia di Imperia, aderenti alle Associazioni Nazionali di cui all'art. 2

Il Comitato di Gestione è costituito complessivamente da 12 componenti, compresi Presidente e Vicepresidente.

In caso di necessità i rappresentanti nel Comitato di Gestione sono nominati dalle rispettive Associazioni nazionali.

Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere all'amministrazione e gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

Spetta in particolare al comitato di:

- a) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite - in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'art. 2, relativi ai contributi e alle prestazioni - nonché il bilancio consuntivo;
- b) deliberare ed approvare i regolamenti interni della Cassa;

- c) vigilare sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi della Cassa ed in particolare modo di quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
- d) sovrintendere ed assumere le eventuali delibere del caso per quanto concerne l'attuazione dei compiti previsti dall'art. 3 del presente Statuto;
- e) curare la propaganda a mezzo di pubblicazioni annuali e straordinarie, promuovere convegni e conferenze allo scopo di diffondere fra i datori di lavoro ed i lavoratori la conoscenza e l'interessamento ai problemi delle previdenze sociali;
- f) curare la raccolta di dati statistici, la loro illustrazione e pubblicazione nei rapporti annuali della Cassa;
- g) accordare pegni, ipoteche e fideiussioni e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari e nel G.L. del Debito Pubblico, con facoltà di esonerare i Conservatori delle ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri ed amichevoli compositori, muovere e sostenere liti e recederne, appellare e ricorrere per revocazione e cassazione, offrire, deferire ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili;
- h) promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene conveniente per il buon funzionamento della Cassa;
- i) assumere e licenziare il personale della Cassa e fissarne il trattamento economico e normativo.

## **Art. 10 - Consiglio Generale**

Il Consiglio Generale è composto da:

- a) 12 Componenti del Comitato di Gestione;
- b) 3 Componenti nominati dall'Unione degli Industriali della Provincia di Imperia;
- c) 3 Componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori rappresentate nel Comitato di Gestione.

Due dei posti di cui alle lettere b) e c) possono essere coperti da rappresentanti nominati da organizzazioni diverse da quelle indicate dall'art. 9 alle condizioni e con le modalità previste dagli accordi stipulati tra le Associazioni Nazionali di cui all'art. 2.

Spetta al Consiglio Generale di:

- a) esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
- b) approvare il bilancio consuntivo della Cassa;
- c) decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro e lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni.

### **Art. 11 - Convocazione degli Organi Collegiali**

Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi membri o dal Presidente o dal Vicepresidente o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi membri o dal Presidente o dal Vicepresidente o dal Collegio Sindacale o quando la riunione si renda necessaria per lo svolgimento dei compiti di cui al punto c) dell'art. 10.

La convocazione degli organi collegiali di cui ai commi precedenti è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Direttore della Cassa assiste con voto consultivo a tutte le riunioni degli Organi Collegiali e ne è il Segretario.

Alle riunioni di cui ai commi precedenti partecipano i componenti del Collegio Sindacale, senza voto deliberativo.

### **Art. 12 - Validità delle riunioni e delle deliberazioni**

Per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

E' comunque necessaria in ogni caso la presenza di almeno tre membri per ciascuna delle parti datoriali e dei lavoratori per le riunioni del Comitato di Gestione. Tale numero è elevato a quattro per le riunioni del Consiglio Generale.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni del Comitato di Gestione sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Generale delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

### **Art. 13 - Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri di cui due designati rispettivamente dall'Unione degli Industriali della Provincia di Imperia e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Associazioni Nazionali di cui all'art. 2.

Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto di comune accordo dalle organizzazioni di cui al comma precedente tra gli iscritti all'albo dei Revisori ufficiali dei conti.

In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

I Sindaci hanno in particolare il compito di sorvegliare la gestione amministrativa della Cassa eseguendo verifiche contabili e di procedere alla verifica del bilancio consuntivo e del piano previsionale delle entrate e delle uscite, riferendone al Comitato di Gestione e al Consiglio Generale.

### **Art. 14 - Durata delle cariche**

Tutti gli incarichi di cui al Titolo II del presente Statuto hanno durata biennale e possono essere riconfermati.

E' però facoltà delle Organizzazioni designanti di provvedere alla sostituzione di propri rappresentanti anche prima dello scadere del biennio.

I membri nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino alla scadenza del mandato dei membri che hanno sostituito.

### **Art. 15 - Compensi agli Amministratori**

Al Presidente e al Vicepresidente compete un rimborso spese forfettario che viene fissato di anno in anno dal Comitato di

Gestione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Ai membri del Comitato di Gestione del Consiglio Generale compete un rimborso spese il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Detto rimborso spetta solo per ogni effettiva partecipazione alle sedute degli organi predetti.

Ai membri degli organi collegiali della Cassa ai quali siano richieste prestazioni o affidati incarichi particolari, spetta un compenso adeguato, la cui misura sarà stabilita dal Comitato di Gestione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

### **TITOLO III**

## **Direzione ed amministrazione - Patrimonio sociale - Bilanci**

#### **Art. 16 - Direzione**

Gli Uffici della Cassa sono retti da un Direttore nominato dal Comitato di gestione che ne fissa le condizioni di nomina, la durata del mandato e il trattamento economico e normativo.

Il Direttore provvederà all' esecuzione delle deliberazioni degli Organi della Cassa ed alla organizzazione dei servizi ed uffici, esercitando sul personale addetto la sorveglianza disciplinare e morale.

Egli interverrà con voto consultivo alle sedute degli Organi della Cassa.

#### **Art. 17 - Amministrazione**

Il trattamento disciplinare, economico e previdenziale del personale tutto, dipendente dalla Cassa, verrà determinato dal Comitato di Gestione con apposita delibera.

#### **Art. 18 - Patrimonio**

Il patrimonio della Cassa è costituito:

- a) dai beni immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque titolo vengano in possesso della Cassa;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciale riserva ed accantonamenti;
- c) dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità.

I capitali disponibili della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza possono essere impiegati:

- 1) in titoli di Stato di Paesi della Comunità Europea e in Titoli Obbligazionari di diversa natura, anche tramite Fondi Obbligazionari e Gestioni Patrimoniali in Fondi Obbligazionari;
- 2) in beni immobili destinati alle funzioni sociali della Cassa Edile.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente.

#### **Art. 19 - Entrate**

Costituiscono entrate della Cassa:

- a) i contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro sia da parte dei lavoratori;
- b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
- c) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopi di immediata erogazione, ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria della Cassa;
- d) le somme che, per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni, vengano in possesso della Cassa.

Gli avanzi annuali di gestione saranno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie o straordinarie, secondo le modalità che saranno determinate dal Comitato di Gestione.

Ogni prelevamento di fondi, a qualsiasi titolo destinati, potrà essere effettuato solo con documentazione (certificati, dichiarazioni, assegni, chèques, ecc.) firmata dal Presidente e controfirmata dal Vicepresidente o da persone rispettivamente munite di loro delega scritta.

## **Art. 20 - Esercizi finanziari e bilanci**

Gli esercizi finanziari della Cassa decorrono dal 1 Ottobre al 30 Settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi riguardanti le singole gestioni della Cassa.

Detti bilanci consuntivi devono essere approvati dal Consiglio Generale entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Entro il 31 Marzo di ciascun anno devono essere compilati e approvati i bilanci preventivi.

Sia i bilanci consuntivi che quelli preventivi devono inoltre, entro un mese dalla loro approvazione, essere inviati alle organizzazioni interessate accompagnati dalla relazione del Presidente e da quella del Collegio Sindacale.

I bilanci consuntivi devono rispecchiare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale, analogamente quelli preventivi devono contenere una sufficiente esatta previsione delle entrate e delle uscite dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

## **Art. 21 - L'attività, i poteri, le responsabilità degli organi sociali**

L'attività, i poteri, la responsabilità degli organi sociali sono regolati, compatibilmente con la forma giuridica e le finalità della Cassa, dagli articoli dal 2363 al 2409 del Codice Civile.

# **TITOLO IV**

## **Disposizioni varie**

## **Art. 22 - Liquidazione**

La messa in liquidazione della Cassa è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali di cui all'art. 9, su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui all'art. 2.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nomineranno uno o più liquidatori.

Trascorso un mese dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il presidente del Tribunale competente per territorio.

Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione, i compiti dei liquidatori e successivamente ratificano l'operato.

In caso di scioglimento dell'Ente dovuto a qualsiasi causa, il patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.96 n. 662.

### **Art. 23 - Modifiche dello Statuto**

Le eventuali modifiche del presente Statuto saranno assunte con accordo tra le Organizzazioni territoriali di cui all'art. 9 e successivamente recepite con delibera del Consiglio Generale.

### **Art. 24 - Cariche e titoli onorifici**

Potranno essere conferite cariche e titoli onorifici alle persone che abbiano bene meritato dalla Cassa Edile.

Le cariche e i titoli onorifici non comportano nessuna partecipazione all'amministrazione dell'Ente.